

MISURE DECRETO RILANCIO ITALIA

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020 il Decreto Legge nr. 34/2020 ("Rilancio Italia") contenente misure dirette a favorire il rilancio delle imprese e un sostegno concreto ai lavoratori e alle famiglie.

Particolare attenzione va posta alle misure relative al contributo a fondo perduto per imprese, lavoro autonomo e attività di reddito agrario titolari di partita IVA, al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, alla proroga del termine di consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019, al credito d'imposta potenziato per interventi di riqualificazione energetica, al bonus vacanze al reddito di emergenza.

Di seguito vengono sintetizzate alcune disposizioni

Contributo a Fondo Perduto

L'art. 25 del DL 34/2020 prevede un **contributo a fondo perduto** a favore delle imprese anche agricole e dei professionisti, in caso di un **calo del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.**

Il contributo spetta, a prescindere dal requisito oggettivo del calo del fatturato suddetto, anche ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal mese di gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall'insorgenza della pandemia avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dall'emergenza sanitaria nonché ai soggetti che a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni il cui stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità .

Il contributo sarà riconosciuto a condizione che il soggetto non abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 27, 28 e 38 del DL 18/2020.

Il contributo invece **non spetta** ai soggetti che abbiano cessato l'attività alla data di presentazione dell'istanza, agli enti pubblici, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000** euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- b) **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a un 1.000.000** milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- c) **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a un milione di euro** e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 200.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono **presentare** una **istanza** all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via **telematica**, **autocertificando** la sussistenza dei requisiti previsti.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica e deve entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora dai riscontri emergano cause ostative, l'Agenzia delle Entrate procederà alle attività di recupero del contributo, e chiunque abbia autocertificato la propria regolarità antimafia mendacemente è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale con confisca del contributo erogato.

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza il contributo a fondo perduto sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario; qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi a supporto del contributo richiesto e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

Dovrà essere emanato un decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire per fruire dell'agevolazione.

Rafforzamento delle Imprese di Medie Dimensioni

L'art. 26 il DL 34/2020 prevede per le società di capitali, le società cooperative, le società e le cooperative europee con sede in Italia nel 2020, **un'agevolazione per gli aumenti del capitale effettuati nel 2020 dalle società** che

- nel 2019 hanno realizzato **ricavi tra 5 e 50 milioni di euro**;
- hanno subito, nel periodo compreso tra **l'1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 una riduzione di ricavi, in misura non inferiore al 33%** rispetto al medesimo periodo del 2019, a causa dell'emergenza epidemiologica covid 19

viene riconosciuto, al soggetto che effettua il conferimento, un **credito d'imposta pari del 20%** delle somme versate con un limite di investimento di 2 milioni di euro e alle società un credito d'imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all'aumento del capitale.

L'importo complessivo di tali crediti non può superare 800.000 euro, non concorrono a tassazione ai fini delle imposte dirette e ai fini Irap e possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale se non inferiore a Euro 250.000.

La distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo, unitamente agli interessi legali.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

L'art. 28 prevede, per le imprese, professionisti ed enti non commerciali **con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, agevolazioni sui canoni di locazione**, di leasing o di concessione in uso di immobili ad uso non abitativo ancorchè utilizzato per l'attività istituzionale da parte degli enti non commerciali

Tali soggetti possono quindi fruire del **credito d'imposta**, in misura del **60%** dell'ammontare mensile del **canone corrisposto** per i mesi di marzo aprile e maggio 2020. Il credito d'imposta spetta a condizione che si sia registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.

L'utilizzo del credito sarà possibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui viene riconosciuto, ovvero portato in compensazione con il mod. F24 dal giorno successivo a quello di avvenuto pagamento dei canoni.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini irap.

I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale del credito d'imposta ad altri soggetti e non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia.

Dovrà essere emanato un decreto attuativo che stabilisca le modalità da seguire per fruire dell'agevolazione.

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Viene inoltre previsto nel primo comma dell'art. 125, che anche le persone fisiche esercenti l'attività professionale, gli Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, possono beneficiare di **un credito d'imposta**, per **la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nella misura del **60% delle spese sostenute nel 2020**, fino alla concorrenza di 60.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire tra gli aventi diritto.

Le spese ammissibili ai fini della fruizione del credito d'imposta, sono:

- spese per la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, corrispondenti ai requisiti di conformità europea in materia di sicurezza;
- spese per l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- spese per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ulteriori rispetto ai DPI quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, corrispondenti ai requisiti di conformità europea in materia di sicurezza;
- spese per l'acquisto e installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

L'utilizzo del credito sarà possibile nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui viene riconosciuto, ovvero portato in compensazione con il mod. F24 dal giorno successivo a quello in cui viene riconosciuto.

Il credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini irap.

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di adeguare lo svolgimento delle attività e gli ambienti di lavoro ai protocolli di sicurezza, viene previsto per le imprese, i professionisti, le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore, **un credito d'imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nell'anno 2020 per un massimo di 80.000 euro**. Tra gli interventi ammissibili rientrano anche quelli di natura edile, ritenuti necessari ai fini dell'applicazione degli specifici protocolli contro la diffusione del virus covid 19, quali rifacimento spogliatoi e mense, realizzazione spazi medici, ingressi e spazi comuni, acquisto di arredi di sicurezza.

L'agevolazione spetta anche per gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sorveglianza sanitaria

Il D.L. Rilancio all'art.74 modifica la disciplina vigente nel senso che, fino al termine dello stato di emergenza tutti i datori di lavoro, compresi quelli che normalmente non sono soggetti all'obbligo di nominare il medico competente, sono tenuti ad attuare in azienda la "sorveglianza sanitaria" nei confronti dei dipendenti che, per ragioni di salute o di età, sono a rischio contagio. Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 dell'art.74 può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro. L'inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Proroga termine consegna beni che possono fruire del super ammortamento 2019

Prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per poter effettuare l'investimento al fine di usufruire del super ammortamento 2019 fermo restando che il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto un acconto di almeno il 20% del costo di acquisto entro la data del 31 dicembre 2019. La maggiorazione del costo non si applica comunque sulla parte di investimenti complessivi eccedenti la soglia dei 2,5 milioni di Euro.

Proroga rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni

Prevista un'ulteriore proroga al 30 settembre 2020 per poter procedere alla rivalutazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni suscettibili di produrre plusvalenze, ancorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per usufruire di questa ulteriore finestra, il terreno o la partecipazione deve essere posseduta alla data dell'1/07/2020, ed entro il 30/09/2020 occorrerà redigere una perizia di stima giurata e procedere al versamento in autoliquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul valore periziato nella misura attualmente stabilita dell'11%

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Per l'anno 2020, il limite annuale alla compensazione orizzontale tra tributi e contributi è **elevato a 1 milione di euro**. Al riguardo si ricorda che, nell'ambito dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'Irap, per beneficiarne è necessario attendere la presentazione della relativa dichiarazione e pertanto, ad oggi, l'effetto immediato si ha solo per eventuali crediti residui del 2018 e non per quelli maturati nel 2019.

Proroga dei termini di versamento

Disposta la proroga **al 16 settembre 2020** per l'effettuazione dei seguenti versamenti:

1. ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL dovuti nei mesi di **aprile e maggio 2020**:
 - per i soggetti con ricavi o compensi 2019 **non superiori a 50 milioni di euro** se hanno subito **una riduzione di almeno il 33%** del fatturato o dei corrispettivi di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
Quanto sopra si applica per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza **a prescindere dal volume** dei ricavi e dei compensi di cui sopra sempre **in presenza di una diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi pari ad almeno il **33%** rispetto a quelli fatti registrare nello stesso mese nel medesimo periodo d'imposta dell'anno precedente.
 - per i soggetti con ricavi o compensi 2019 **superiori a 50 milioni di euro** se hanno subito una **riduzione di almeno il 50% del fatturato** o dei corrispettivi **di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 e di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019**.
Quanto sopra si applica per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi di cui sopra sempre in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il **33%** rispetto a quelli fatti registrare nello stesso mese nel medesimo periodo d'imposta dell'anno precedente.
2. ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF, IVA e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL dovuti tra **l'8 marzo e il 31 marzo 2020**. Tale proroga riguarda quei soggetti che hanno **conseguito ricavi o compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro**.
Quanto sopra si applica per le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza a prescindere dal volume dei ricavi o compensi di cui sopra.

3. IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 e ritenute su redditi di lavoro dipendente, addizionali IRPEF e contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL **in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, vale a dire che svolgono le attività di seguito specificate:
- imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
 - associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
 - gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;
 - teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;
 - gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ivi **compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati**; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;
 - parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;
 - servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

Per tali soggetti per il mese di **maggio 2020** si applicano le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, come sopra indicate.

La **sospensione dei versamenti** relativi alle ritenute su redditi di lavoro dipendente, all'Iva, alle addizionali IRPEF ed ai contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL per le aziende con sede legale o operativa nei Comuni della "Zona Rossa" di cui all'allegato 1 al Dpcm del 1° marzo 2020 si **applica a prescindere dal volume di ricavi e compensi percepiti**.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione **entro il 16 settembre 2020** oppure mediante **rateizzazione fino ad un massimo di n. 4 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 settembre 2020**.

Proroga dei versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari

I versamenti dovuti a seguito del ricevimento di avvisi bonari per i controlli effettuati ai sensi degli articoli **36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972** in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020** sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 settembre 2020**. E' possibile beneficiare del versamento rateale, in 4 rate mensili di pari importo.

Proroga dei versamenti dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione

Sono prorogati al **16 settembre 2020** i termini di versamento delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, accordi conciliativi, avvisi di liquidazione emessi per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di successione e donazioni, scadenti nel periodo compreso **tra il 9 marzo e il 31 maggio**; è inoltre possibile beneficiare della

proroga per il versamento delle rate in scadenza nello stesso periodo (tra il 9 marzo e il 31 maggio).

La proroga al **16 settembre 2020** si applica anche ai fini del versamento delle rate dovute nell'ambito della definizione agevolata delle liti pendenti bis. I versamenti potranno essere effettuati in un'unica soluzione il 16 settembre, o in 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ogni mese (sempre dal 16 settembre).

Proroga dei versamenti dovuti a seguito della notifica di cartelle di pagamento

Le somme da versare in dipendenza della notifica di cartelle di pagamento in scadenza nel periodo compreso tra **l'8 marzo ed il 31 agosto 2020** potranno essere versate entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione feriale e quindi **entro il 30 settembre 2020**.

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 D.P.C.M. 01/03/2020).

Potranno essere invece versate **entro il 10 dicembre 2020** le rate della **rottamazione-ter** delle cartelle e del **saldo e stralcio** in scadenza nell'anno 2020.

Prelievo sulla raccolta delle scommesse

Dal 19 maggio al 31 dicembre 2021, è **versata** al bilancio dello Stato una quota pari allo 0,5% del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica sulle scommesse.

Esenzione dall'Imu per il settore turistico

E' prevista l'esenzione dal pagamento della **prima rata relativa all'anno 2020** dell'IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari e termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed & breakfast*, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i proprietari siano anche gestori della attività**.

Sospensione del versamento della TOSAP-COSAP per le attività di ristorazione

Gli esercenti attività di ristorazione, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, **sono esonerati dal 1° maggio al 31 ottobre 2020** dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Sono previste inoltre semplificazioni relativamente alla domanda ai Comuni di nuove autorizzazioni o di ampliamento di quelle già esistenti.

Cassa Integrazione

Il D.L. 34/2020 prevede per la cassa integrazione **ordinaria, straordinaria e in deroga, ulteriori nove settimane** per quei datori di lavoro che abbiano già utilizzato le nove settimane previste dal decreto Cura Italia a decorrere dal 23 febbraio 2020, prevedendo che di queste nove settimane **se ne possano utilizzare:**

- **cinque** nel periodo 23 febbraio - 31 agosto, e in alternativa quattro ma solo dal 1° settembre 2020
- **quattro** dal 1° Settembre al 31 ottobre 2020.

La Cassa integrazione in deroga inoltre sarà autorizzata dall'Inps e non più dalle Regioni e l'Istituto anticiperà subito il 40% della somma spettante entro 15 giorni dalla domanda. Il resto sarà pagato a saldo dopo aver ricevuto i dati completi dalle aziende.

Il Decreto Rilancio prevede anche **che gli assegni familiari non spettano solo con la cassa integrazione in deroga, ma anche con l'assegno ordinario** erogato dal Fondo.